D.g.r. 26 maggio 2025 - n. XII/4462
Fondo per il contrasto del consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 695 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Approvazione dei criteri per la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, in attuazione del d.m. ambiente 2 gennaio 2025, n. 2

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2021) 699 finale del 17 novembre 2021, recante «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima», che definisce, tra le altre cose, obiettivi di lungo periodo connessi al raggiungimento di un consumo di suolo netto pari a zero;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, all'articolo 1, comma 695, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il «Fondo per il contrasto del consumo di suolo», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
- l'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che introduce il comma 2-bis all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevedendo la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Viste altresì:

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3-bis ai sensi del quale Regione promuove, negli strumenti di governo del territorio, gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale;
- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato» che ha introdotto nel governo del territorio nuove disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate, con lo scopo, in particolare, di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 ad una occupazione netta di terreno pari a zero;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua» e, in particolare, l'articolo 7 ai sensi del quale «al fine di prevenire e di mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, per contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali devono recepire il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo»;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e, in particolare, gli articoli 44 e 45, ai sensi dei quali Regione promuove l'attuazione del Programma di tutela e uso delle acque (di cui si compone il Piano regionale di Tutela delle acque – PTA – insieme all'Atto di indirizzi), anche mediante l'integrazione a livello di bacino e sottobacino idrografico delle politiche per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e la salvaguardia dal rischio idraulico, individuando negli strumenti di programmazione negoziata denominati «Contratti di Fiume» le modalità idonee a perseguire tali finalità;
- l'atto di indirizzi del Piano di Tutela delle acque, approvato con delibera del Consiglio regionale 22 novembre 2022 n. XI/2569, che individua tra le linee d'indirizzo prioritarie per il conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali di uso e tutela delle acque, l'applicazione dei principi d'invarianza idraulica ed idrologica, nonché la promozione della diffusione di pratiche di gestione sostenibile del drenaggio urbano anche ricorrendo all'uso di soluzioni basate sulla natura;
- il regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 «Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;
- il regolamento regionale 29 giugno 2018, n. 7 «Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 «Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;
- • il regolamento regionale 19 aprile 2019, n. 8 «Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»)»;
- la legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali» che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione;
- il regolamento regionale 28 marzo 2025, n. 3 «Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 bis secondo cui «l'attuazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica mediante il ricorso a soluzioni basate sulla natura o a sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute, caso per caso, fattibili e adeguate, concorre, altresì, all'incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno 'isola di calore urbano' e alla tutela della biodiversità, secondo quanto previsto all'articolo 55, comma 2, della l.r. 12/2005»;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della citata legge 197/2022, per definire i criteri per il riparto del «Fondo per il contrasto del consumo di suolo» a favore delle Regioni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse, in data 2 gennaio 2025 è stato adottato il decreto n. 2 (nel seguito, anche «d.m. 2/2025») del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, anche «MASE»), di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- allegato 1 «Criteri di riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo e suddivisione delle risorse economiche secondo la programmazione 2023-2027»;
- allegato 2 «Procedura per la programmazione degli inter-

venti di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano»;

Dato atto che, come riportato nell'allegato 1 al d.m. 2/2025, a Regione Lombardia è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva, per la programmazione 2023-2027, pari a € 18.536.470,00, da introitare secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 1, comma 6, del suddetto decreto, e che trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 017141 «Contributi statali in capitale per interventi di contrasto al consumo del suolo - Amministrazioni locali» del bilancio regionale, della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e del programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4377 del 20 maggio 2025;

Tenuto conto che, tali risorse sono destinate a finanziare un programma di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado presenti sul territorio regionale, attraverso l'ampliamento degli spazi verdi ad uso pubblico, in ambito urbano e periurbano, con l'obiettivo di favorire la riattivazione dei servizi ecosistemici compromessi da fenomeni quali l'impermeabilizzazione, la copertura con materiali artificiali, la compattazione, la salinizzazione, la contaminazione, la riduzione della fertilità o la desertificazione dei suoli;

Preso atto che, l'allegato 2 del d.m. 2/2025 definisce la procedura per la programmazione dei suddetti interventi e, in particolare, stabilisce le modalità per la determinazione della graduatoria di finanziamento, che viene definita per ciascuna Regione sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti in tre distinte fasi:

- fase di proposta, a cura delle Regioni;
- fase di istruttoria tecnica, demandata alle Autorità di bacino distrettuali, d'intesa con le Regioni interessate;
- fase di valutazione della significatività ambientale, in capo alla Direzione generale competente per la materia suolo del MASE, con il supporto scientifico dell'ISPRA e il contributo tecnico-operativo delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.m. 2/2025 «le Regioni avviano la raccolta delle proposte di intervento, così come descritto nell'allegato 2, e completano la fase istruttoria entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto di cui all'articolo 5, comma 3. Con uno o più accordi, definiti tra ciascuna Regione e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica entro i 180 giorni successivi, sono programmati gli interventi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse assegnate per ogni annualità»;

Vista, la pubblicazione del d.m. 2/2025 sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 12 febbraio 2025, nonché la successiva comunicazione elettronica del MASE, prot. n. 40168 del 3 marzo 2025 (acquisita agli atti regionali con prot. n. Z1.2025.0006432 in pari data), con la quale ne è stata data notizia alle Regioni e alle Autorità distrettuali di bacino e sono state contestualmente fornite indicazioni operative generali sulle attività da attuare;

Considerato che, per agevolare l'avvio della fase istruttoria, il MASE ha promosso, nei mesi di marzo e aprile 2025, specifici incontri operativi (di seguito, «Coordinamenti Operativi») con i soggetti istituzionali coinvolti, provvedendo contestualmente a perfezionare l'area istruttoria «Rinaturalizzazione suolo degradato» all'interno del database ReNDiS-web, corredandola di un vademecum contenente istruzioni per il caricamento di dati, documenti e schede, da utilizzare nelle diverse fasi istruttorie;

Considerato altresì che, nel corso dei suddetti Coordinamenti Operativi promossi dal MASE, sono emerse, da parte dei rappresentanti degli Enti coinvolti, osservazioni e richieste di chiarimenti in merito alla procedura operativa di cui all'Allegato 2 del d.m. 2/2025, finalizzata alla programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano;

Tenuto conto che, dall'esame congiunto delle suddette osservazioni, sono state condivise dal MASE, dalle Regioni e dalle Autorità di bacino distrettuali, le modalità operative per l'attuazione del d.m. 2/2025 e, in particolare, i seguenti documenti:

- «Criteri generali per le attività istruttorie»;
- «Allegato A – Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali»;

predisposti e aggiornati dal MASE, la cui ultima versione è stata trasmessa mediante comunicazione elettronica prot. n. 91600 del 14 maggio 2025 (acquisita agli atti regionali con prot. n. Z1.2025.0017833 in data 15 maggio 2025);

Preso atto che, con la citata nota MASE prot. n. 91600 del 14 maggio 2025, è stato comunicato che, in ragione dell'esame congiunto delle osservazioni pervenute e della conseguente redazione dei documenti sopra richiamati, ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 1, comma 3, del d.m. 2/2025, la Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle acque del MASE terrà conto del periodo di sospensione delle attività resosi necessario per la definizione dei contenuti degli stessi, i quali saranno pubblicati, nella versione definitiva, alla pagina «https://www.mase.gov.it/pagina/iniziative-2» del sito internet del MASE;

Preso atto altresì che, con la citata nota MASE prot. n. 91600 del 14 maggio 2025, sono state invitate le Regioni e le Autorità di bacino distrettuali a dare corso alle attività di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal provvedimento d.m. 2/2025;

Tenuto conto che, come comunicato dal MASE, ai criteri generali dovranno affiancarsi anche i criteri specifici redatti dalle Regioni, ai fini dell'istruttoria di priorità regionale, e i criteri specifici redatti dalle Autorità di bacino distrettuali e condivisi con le rispettive Regioni, ai fini dell'istruttoria tecnica;

Considerato che, la definizione di detti criteri consentirà la pubblicazione degli avvisi, da parte delle Regioni, per l'avvio della presentazione delle proposte di intervento da parte degli Enti locali;

Richiamato il paragrafo 3 dell'allegato 2 al d.m. 2/2025 che prevede che le Autorità di bacino distrettuali, nell'ambito dell'istruttoria tecnica di propria competenza, attribuiscano a ciascuna proposta di intervento ammissibile un punteggio di compatibilità, fino a un massimo di 9 punti, determinato sulla base dei seguenti aspetti relativi alla:

a) compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente (piani stralcio sull'assetto idrogeologico, piani stralcio sulla gestione delle acque, eventuali piani stralcio sulla difesa della risorsa suolo, ecc.);

b) compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli riportate nel paragrafo 7 del medesimo allegato, con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;

c) compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico (l'intervento di rinaturalizzazione può apportare un contributo nella riduzione delle acque meteoriche di scolo, contribuire a rinforzare la stabilità della coltre superficiale di suolo, ecc., compatibili con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati già programmati);

Considerato pertanto che, contestualmente ai Coordinamenti Operativi promossi dal MASE, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (nel seguito, anche «AdBPo»), ai fini dell'acquisizione dell'Intesa con le Regioni, come prevista dal paragrafo 3 dell'allegato 2 al d.m. 2/2025, ha promosso specifici incontri (nel seguito, anche «Conferenza Operativa Permanente») con le Regioni territorialmente interessate, per la condivisione e l'approvazione dei criteri specifici di propria competenza sopra richiamati;

Preso atto che, nel corso della Conferenza Operativa Permanente tenutasi in data 4 marzo 2025, l'AdBPo ha condiviso in via preliminare con le Regioni territorialmente interessate i suddetti criteri, includendoli nel documento denominato «Allegato A – Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali», e che, in occasione della successiva seduta dell'8 maggio 2025, è stata formalmente acquisita l'intesa con le Regioni, mediante l'approvazione del suddetto documento e de documento «Criteri generali per le attività istruttorie», come redatto dal MASE secondo i contenuti dell'ultima versione anticipata con comunicazione e-mail in data 8 maggio 2025;

Preso atto che, i suddetti documenti «Criteri generali per le attività istruttorie» ed «Allegato A – Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali», approvati nella Conferenza Operativa Permanente dell'8 maggio 2025, sono stati trasmessi alle Regioni e al MASE con comunicazione e-mail dell'AdBPo in data 12 maggio 2025;

Valutato opportuno allegare i suddetti documenti al presente provvedimento, come Allegato n.1, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Richiamato, inoltre, il paragrafo 2 dell'allegato 2 al d.m. 2/2025, il quale prevede che le Regioni, nell'ambito dell'istruttoria di propria competenza, attribuiscano a ciascuna proposta di intervento selezionata come ammissibile un punteggio di pri-

orità, fino a un massimo di 12 punti, determinato in base alla compresenza delle seguenti condizioni:

a) cofinanziamento dell'intervento (punteggio da 0 a 4);

b) attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale (punteggio da 0 a 4);

c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico (punteggio da 0 a 4);

Dato atto che, come riferito dal Dirigente proponente, nel corso del Coordinamento Operativo promosso dal MASE in data 9 aprile 2025, è stato condiviso con le Regioni partecipanti il primo criterio di valutazione «a) Cofinanziamento dell'intervento», come poi riportato nel documento «Criteri generali per le attività istruttorie», trasmesso con nota MASE prot. n. 91600 del 14 maggio 2025;

Ritenuto quindi di approvare il criterio «a) Cofinanziamento dell'intervento», così come concordato, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 4 secondo le seguenti soglie percentuali di rilevanza del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per l'intervento: ≥ 0% e < 5%: 0 punti; ≥ 5% e < 10%: 1 punto; ≥ 10% e < 20%: 2 punti; ≥ 20% e < 40%: 3 punti; ≥ 40%: 4 punti;

Preso atto che, nel documento «Criteri generali per le attività istruttorie», è stato demandato alle Regioni il compito di definire i criteri specifici di valutazione relativi ai punti b) e c) sopra richiamati, da articolare su cinque livelli di priorità (nessuna, minima, moderata, considerevole, massima), tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle politiche di programmazione, pianificazione e rigenerazione urbana in atto nei rispettivi territori regionali;

Dato atto che, come riferito dal Dirigente proponente, in fase preliminare alla definizione dei suddetti criteri specifici, sono stati avviati momenti di confronto tecnico e di raccolta delle proposte, con il coinvolgimento dell'Unità Organizzativa Programmazione territoriale e pesistica, dell'Unità Organizzativa Urbanistica e VAS e della Struttura Natura e Biodiversità, della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, in quanto competenti in materia di paesaggio, natura, biodiversità e contrasto al consumo di suolo;

Valutato, pertanto, di dare attuazione al d.m. 2/2025, e in coerenza con quanto dallo stesso previsto, di definire i criteri regionali di assegnazione dei punteggi di priorità sopra richiamati, come riportati nell'Allegato n.2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, i finanziamenti saranno concessi agli enti locali di Regione Lombardia (quali Comuni, Città Metropolitana di Milano, Unioni di Comuni, Province e Comunità Montane) come contributi a fondo perduto in conto capitale per spese di investimento, sulla base della graduatoria e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata dal «Fondo per il contrasto del consumo di suolo»;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che, con la presente misura, non vengono finanziate, nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente svolte dagli enti locali che beneficeranno delle risorse stanziate per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano;

Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Dato atto altresì che Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare, entro il termine di dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale, controlli documentali e/o in loco, a campione, sugli interventi realizzati;

Ritenuto, pertanto, opportuno per le motivazioni sopra richiamate, di:

- prendere atto che le risorse assegnate a Regione Lombardia, destinate alla programmazione e al finanziamento di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in contesti urbani o periurbani, su proposta degli enti locali, ammontano complessivamente a € 18.536.470,00, come previsto dal riparto di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2 gennaio 2025, che saranno introitate da Regione secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto e che trovano copertura finanziaria sul capitolo 017141 «Contributi statali in capitale per interventi di contrasto al consumo del suolo - Amministrazioni locali» del bilancio regionale, della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e del programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4377 del 20 maggio 2025;
- prendere atto della «Procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano» e dei criteri specifici di valutazione della significatività ambientale di valutazione del MASE di cui all'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 2 gennaio 2025, n. 2;
- approvare l'intesa, come prevista al paragrafo 3 dell'allegato 2 del d.m. 2/2025 e nel documento «Criteri generali per le attività istruttorie», tra Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e Regione Lombardia, così come è stata acquisita durante la seduta della Conferenza Operativa Permanente dell'8 maggio 2025;
- prendere atto del documento «Criteri generali per le attività istruttorie» comprensivo dell'«Allegato A – Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali», approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nella seduta della Conferenza Operativa Permanente dell'8 maggio 2025, come Allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare l'Allegato n. 2 «Criteri specifici regionali per la priorità delle proposte di intervento», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare l'Allegato n. 3 «Scheda di approvazione dei criteri del Bando regionale «Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado» in attuazione al d.m. Ambiente 2/2025», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- demandare alla Dirigente della «Struttura Attuazione interventi di difesa del suolo di interesse regionale», nel rispetto della disciplina contenuta nel d.m. Ambiente 2/2025 e negli Allegati nn. 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, tra cui l'approvazione con l'emanazione del bando per la concessione dei finanziamenti, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e la facoltà di avviare, entro il termine di dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale, controlli documentali e/o in loco, a campione, sugli interventi realizzati;

Stabilito che, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, dovrà essere emanato il bando attuativo della presente misura, nel quale saranno definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'Allegato n. 3, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dal d.m. 2/2025, dall'Allegato n. 1 del presente provvedimento, nonché dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 «Provvedimenti attuativi di vantaggi economici»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 recante «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il regolamento di contabilità regionale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento, in riferimento al Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 20 giugno 2023, concorre alle finalità del Pilastro 5 «Lombardia Green», Ambito 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini», Obiettivo Strategico «5.3.3 Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

1. prendere atto che le risorse assegnate a Regione Lombardia, destinate alla programmazione e al finanziamento di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in contesti urbani o periurbani, su proposta degli enti locali, ammontano complessivamente a € 18.536.470,00, come previsto dal riparto di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2 gennaio 2025, che saranno introitate da Regione secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto e che trovano copertura finanziaria sul capitolo 017141 «Contributi statali in capitale per interventi di contrasto al consumo del suolo - Amministrazioni locali» del bilancio regionale, della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e del programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4377 del 20 maggio 2025;

2. prendere atto della «Procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano» e dei criteri specifici di valutazione della significatività ambientale di valutazione del MASE di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 2 gennaio 2025, n. 2;

3. approvare l'intesa, come prevista al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del d.m. 2/2025 e nel documento «Criteri generali per le attività istruttorie», tra Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e Regione Lombardia, così come è stata acquisita durante la seduta della Conferenza Operativa Permanente dell'8 maggio 2025;

4. prendere atto del documento «Criteri generali per le attività istruttorie» comprensivo dell'«Allegato A – Elementi informativi minimi a corredo della richiesta di finanziamento dell'intervento e criteri generali per la valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettuali», approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nella seduta della Conferenza Operativa Permanente dell'8 maggio 2025, come Allegato n.1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. approvare l'Allegato n.2 «Criteri specifici regionali per la priorità delle proposte di intervento», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. approvare l'Allegato n.3 «Scheda di approvazione dei criteri del Bando regionale «Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado» in attuazione al d.m. Ambiente 2/2025», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. demandare alla Dirigente della «Struttura Attuazione interventi di difesa del suolo di interesse regionale» l'adozione, nel rispetto della disciplina contenuta nel d.m. Ambiente 2/2025 e negli Allegati nn. 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, tra cui l'approvazione con l'emanazione del bando per la concessione dei finanziamenti, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e la facoltà di avviare, entro il termine di dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale, controlli documentali e/o in loco, a campione, sugli interventi realizzati;

8. attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

——— • ———

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ADBPO Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Allegato n.1

FONDO PER IL CONTRASTO DEL CONSUMO DI SUOLO
L. 197/2022 - DM Ambiente 2/2025

CRITERI GENERALI PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE

Il presente documento riporta i contenuti minimi delle proposte di intervento di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano del DM 2/2025 da candidare a finanziamento a valere sul "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" di cui alla Legge 197/2022 e i criteri generali per la verifica di ammissibilità da parte delle Regioni e la valutazione tecnica da parte delle Autorità di bacino distrettuali.

Le Regioni individuano criteri specifici per determinare la rilevanza degli interventi di rinaturalizzazione e di rigenerazione urbana ai fini dell'istruttoria di priorità.

Le Autorità di bacino distrettuali individuano altresì criteri specifici per individuare la compatibilità con la pianificazione di bacino, con le opere di rinaturalizzazione e con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il fondo finanzia interventi di recupero di suolo "consumato" attraverso il ripristino della naturalità del suolo da eseguirsi su siti di proprietà pubblica, ovvero acquisiti al demanio pubblico e privi di ogni vincolo territoriale o urbanistico ostativo alla esecuzione dell'intervento.

Istruttoria di ammissibilità regionale

Le Regioni avviano la raccolta delle proposte di intervento e completano la fase istruttoria entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Le Regioni raccolgono le richieste di finanziamento avanzate dai rispettivi Enti locali entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso/bando sui siti internet delle Regioni per la successiva valutazione di ammissibilità.

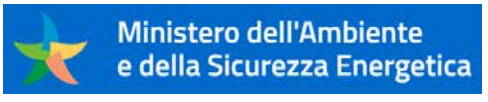
Le Regioni dovranno escludere dall'ammissibilità gli interventi:

- *che non risultano coerenti con le finalità del Fondo per il contrasto del consumo di suolo in argomento e con i contenuti del presente documento, ovvero che non producono una effettiva rinaturalizzazione del suolo sull'area di intervento* (per esempio sono da escludere aree già verdi che necessitano di manutenzione, aree verdi previste in attuazione di nuove lottizzazioni edilizie);
- *che riguardano interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo;*
- *il cui fabbisogno economico, al netto di eventuali cofinanziamenti, non sia compatibile con le risorse economiche loro assegnate dal Fondo medesimo* (per esempio importi che risultano equivalenti all'importo ripartito per la Regione e superiore);
- *che non contengono gli elaborati previsti dal successivo paragrafo 6;* (devono essere prodotti tutti gli elaborati aventi la medesima numerazione e denominazione)
- *che non sono identificati con il CUP;*
- *che prevedono risorse economiche per eventuali espropri superiori al 10%, al netto di cofinanziamenti.*

Le Regioni per gli interventi risultati ammissibili dalle verifiche sopra riportate assegnano un punteggio in relazione alla compresenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) cofinanziamento dell'intervento;

b) attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale;





c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.

Nell'ambito dell'istruttoria di priorità le Regioni assegnano punteggi da 0 a 4 a seconda della rilevanza percentuale del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per (≥0%-<5%, ≥5%-<10%, ≥10%-<20%, ≥20%-<40%, ≥40%), della rilevanza dell'intervento di rinaturalizzazione rispetto a criteri specifici stabiliti dalle Regioni (nessuna, minima, moderata, considerevole, massima) e della rilevanza dell'intervento di rigenerazione urbana rispetto a criteri specifici stabiliti sempre dalle Regioni (nessuna, minima, moderata, considerevole, massima).

Le proposte di interventi risultati ammissibili e i relativi elaborati progettuali con la scheda di istruttoria delle Regioni (scaricabile da Rendis) devono essere caricati, a cura delle Regioni, nell'apposita area istruttoria "Rinaturalizzazione suolo degradato" disponibile sul database ReNDiS-web di ISPRA (*http://www.rendis.isprambiente.it/ rendisweb/lista_istruttorie.jsp*).

Le Regioni, per ogni intervento caricato su Rendis, comunicano all'Autorità di bacino territorialmente competente la conclusione dell'istruttoria regionale.

Le Regioni riportano sulla propria scheda di istruttoria osservazioni di sintesi di carattere prioritario sull'intervento.

CRITERI SPECIFICI REGIONALI riguarderanno la:

- rilevanza dell'intervento di rinaturalizzazione
- rilevanza dell'intervento di rigenerazione urbana.

A tal riguardo le regioni stabiliranno criteri specifici per il territorio di propria competenza.

Istruttoria tecnica Autorità di bacino distrettuali

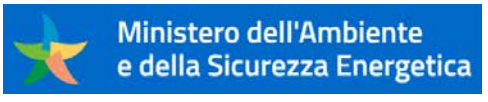
L'istruttoria tecnica degli interventi viene effettuata dalle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti, d'intesa con le Regioni interessate, entro complessivi 90 giorni (comprensivi degli eventuali 45 giorni per le integrazioni documentali) da quando la documentazione tecnica viene caricata nell'area istruttoria di ReNDiS per ogni proposta di intervento ammissibile.
Al fine di consentire l'efficace e rapida istruttoria della documentazione progettuale caricata su ReNDiS e la valutazione degli aspetti di competenza delle Autorità di bacino distrettuali, è necessario che la documentazione medesima debba contenere gli elementi informativi minimi come dettagliato nell'Allegato A.
Le Autorità di bacino possono richiedere alle Regioni elaborati mancanti rispetto a quanto previsto nell'allegato 2 al DM 2/2025.
Se entro 45 giorni dalla richiesta integrazioni da parte delle Autorità di bacino non sono caricati su Rendis gli elaborati mancanti, l'istruttoria tecnica è negativa e la proposta di intervento non entra in graduatoria di finanziamento.
ADBPO esegue l'istruttoria tecnica anche sulla base dei criteri specifici stabiliti per il territorio di propria competenza, riportati nell'ALLEGATO A. I criteri specifici sono oggetto di discussione e parere in sede di Conferenza Operativa (COP) che, ai fini delle attività previste nel DM, rappresenta l'intesa che le Regioni esprimono nella fase di istruttoria tecnica. ADBPO riporta sulla relativa scheda i riferimenti del parere COP.

ADBPO riporta sulla propria scheda di istruttoria osservazioni di sintesi sull'intervento.

A conclusione dell'istruttoria tecnica, ADBPO invia la Scheda di istruttoria al MASE e, per conoscenza, alla Regione interessata, quale comunicazione di avvenuta conclusione dell'istruttoria tecnica.

CRITERI SPECIFICI AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE riguardano:

- Compatibilità con la pianificazione di bacino.
- Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione





- Compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico.

I criteri sono dettagliati al punto 5 dell'allegato A.

Istruttoria sulla significatività ambientale del MASE/ISPRA

L'istruttoria del MASE viene effettuata, con il supporto tecnico-operativo delle Adbd e Regioni e con il supporto scientifico di ISPRA entro 90 da quando viene conclusa l'istruttoria tecnica.
Nell'ambito dell'istruttoria sulla significatività ambientale sono presi a riferimento le indicazioni del DM:

a) significatività di ubicazione dell'intervento nell'ambito urbano (ubicazione rispetto al perimetro urbano come definito nel paragrafo 9);
b) significatività di estensione dell'intervento (superficie in mq dell'area di intervento);
c) significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo in termini di compresenza di:

1. percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento);
2. percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista);
3. recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde.

Il MASE riporta sulla propria scheda di istruttoria osservazioni di sintesi sull'intervento.

Il MASE conclude la propria istruttoria con la definizione del punteggio finale sulla propria scheda.
Il MASE tramite ISPRA carica sulla piattaforma Rendis la scheda di istruttoria tecnica dell'Adbd e la scheda di istruttoria sulla significatività ambientale MASE/ISPRA.

Il MASE costruisce le graduatorie regionali e nazionale degli interventi in funzione dei punteggi finali determinati.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ADBPO
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

ALLEGATO A

ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI A CORREDO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO E CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DI ADBPO

01. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO. COROGRAFIA E MAPPA DI DETTAGLIO DEL SITO DI INTERVENTO

Indicare l'esatta ubicazione dell'area oggetto di intervento.

Indicare l'estensione dell'area di intervento, in metri quadri.

Indicare l'ubicazione dell'intervento rispetto al perimetro urbano come definito nel paragrafo 9 dell'allegato 2 al DM:

> *Perimetro urbano: si intende il perimetro dell'area urbana ad oggi costruita, che si sviluppa internamente al perimetro dell'area urbana prevista nello strumento urbanistico vigente. Le mappe da produrre negli elaborati della proposta di intervento possono essere ricavate mediante la sovrapposizione dell'ortofoto più recente dell'edificato sulla cartografia dell'area urbana dello strumento urbanistico vigente.*

Dichiarare che, così come previsto dall'allegato 2 paragrafo 2 al DM 02/2025, le proposte riguardano interventi di ripristino ecologico eseguiti su siti di proprietà pubblica, ovvero acquisiti al demanio pubblico. Indicare gli estremi catastali delle aree.

Dichiarare che, così come previsto dall'allegato 2 paragrafo 8 del DM 02/2025, gli interventi non riguardano aree di cantiere di altri interventi.

Allegare foto, corografia e mappa di dettaglio del sito dell'intervento, a scala opportuna.

02. CERTIFICAZIONE URBANISTICA E INQUADRAMENTO URBANISTICO ANTE E POST OPERAM

Ai sensi dell'allegato 2 paragrafo 2 al DM 02/2025, *le proposte devono riguardare interventi di ripristino ecologico da eseguirsi su siti privi di ogni vincolo territoriale o urbanistico ostativo alla esecuzione dell'intervento. La progettazione dell'intervento dovrà prevedere la destinazione ad "area verde ad uso pubblico" e un vincolo di inedificabilità che deve risultare come prescrizione negli atti di approvazione della progettazione dell'intervento. Il finanziamento potrà essere erogato esclusivamente a seguito dell'impegno di introduzione sul sito di intervento del vincolo di "area verde inedificabile" negli strumenti urbanistici mediante Deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della disciplina urbanistica regionale vigente.*

Allegare documento di certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico.

03. STATO DI DEGRADO DEL SUOLO E CAUSE

Descrivere lo stato dell'area evidenziando lo stato di degrado del suolo e le cause di tale degrado.

Allegare fotografie che evidenzino lo stato di degrado.

04. MODALITÀ DI INTERVENTO CON DEFINIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E LAVORAZIONI PREVISTE.

Inserire una descrizione delle opere che si intende realizzare, suddividendole tra lavorazioni primarie e lavorazioni secondarie integrative, la loro ubicazione.

Al fine di valutare la significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo indicare:

- la percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e il successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento);
- la percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista);
- l'eventuale recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde.

Allegare gli elaborati funzionali al livello progettuale sviluppato.

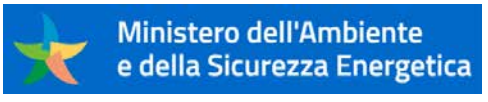
05. OBIETTIVI PREVISTI CON LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento, la loro compatibilità con le previsioni della pianificazione di bacino vigente e la compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico.

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO.
Descrivere sommariamente gli obiettivi dell'intervento in termini di valenza ambientale.

COMPATIBILITA' CON LA PIANIFICAZIONE DI BACINO.
L'elaborato deve descrivere la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino, al fine di poter assegnare il punteggio previsto dal DM (massimo 3 punti) con i criteri di seguito definiti: 3 punti compatibile con tre tra gli strumenti di pianificazione vigenti di seguito riportati, 2 punti compatibile con due strumenti di pianificazione vigenti e così via. Gli strumenti di pianificazione, rispetto ai quali valutare la compatibilità e associare il punteggio sono i seguenti:

- **Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po).** Trattandosi di interventi di deimpermeabilizzazione, si può ritenere che, in linea generale, le proposte siano sempre compatibili con il PdG Po, la relazione deve comprendere un'analisi di contesto dell'intervento, evidenziando le possibili sinergie e/o interferenze in relazione agli obiettivi ambientali, e relative misure, fissati per corpi idrici superficiali e sotterranei eventualmente interessati, oltreché rispetto alle aree protette di cui al Registro delle aree protette (Elaborato 3 del PdG Po vigente). La relazione dovrà inoltre contenere un inquadramento dell'intervento che metta in evidenza i collegamenti del sito con la rete ecologica regionale, provinciale e comunale secondo le disposizioni dei relativi strumenti di pianificazione territoriale. Tale richiesta si rende necessaria per permettere di identificare, in fase di valutazione, i progetti che possono dare un contributo alla costruzione o al potenziamento dell'infrastruttura verde del tessuto urbano consolidato. Dal momento che i progetti hanno anche finalità fruitiva, sarebbe opportuno estendere tale inquadramento agli elementi a essa funzionali, siano questi ultimi di tipo infrastrutturale o non infrastrutturale. Ricadono tra questi, il collegamento alla rete di mobilità dolce e di trasporto pubblico locale, la coprogettazione e la gestione partecipata delle aree, aspetti di polifunzionalità dell'area, ecc.
- **Piano Assetto idrogeologico (PAI) e Piano di gestione Rischio Alluvioni (PGRA)**: trattandosi di interventi di deimpermeabilizzazione, si può ritenere che, in linea generale, le proposte siano sempre compatibili con PAI e PGRA. Verrà quindi assegnato a tutte le proposte il punteggio relativo alla compatibilità con tali piani. Nel caso in cui la proposta abbia potenziali elementi di incompatibilità o presenti potenziali conflitti con il PAI e PGRA, questi stessi dovranno essere dichiarati e descritti nel presente capitolo. Se verranno realizzati interventi di deimpermeabilizzazione che insistono su frane perimetrate nel quadro del dissesto del PAI, saranno da valutare i potenziali elementi di incompatibilità o conflitti sul dissesto perimetrato.
- **Piano di bilancio idrico (PBI).**A tal riguardo, la progressiva impermeabilizzazione delle aree urbanizzate ha modificato drasticamente i processi di infiltrazione profonda dell'acqua, fenomeno che assume particolare rilevanza soprattutto nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi maggiormente utilizzati per l'approvvigionamento di acque ad uso potabile. In tal senso, atteso che





gli interventi che riducono questo fenomeno sono sempre compatibili con gli obiettivi di tutela delle acque, verrà posta particolare attenzione a tutte le proposte progettuali che riguarderanno interventi individuati nelle suddette aree o nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.lgs. 152/06 così come individuate dalle Regioni.

Il punteggio associato a ciascun Piano potrà essere 0 o 1 e sarà assegnato tenendo conto dei criteri sopra riportati.

COMPATIBILITÀ CON LE OPERE DI RINATURALIZZAZIONE

Descrivere la compatibilità con le opere di rinaturalizzazione elencate a titolo di esempio nel paragrafo 7 del DM, di seguito riportato. In relazione alla descrizione delle tipologie di opere previste verrà assegnato il relativo punteggio (massimo 3 punti), chiarendo in particolare, con riferimento alla percentuale dei costi rispetto al costo complessivo dell'intervento:

3 punti per >90% di opere di rinaturalizzazione
2 punti per >70% di opere di rinaturalizzazione
1 punto per >50% di opere di rinaturalizzazione
0 punti per <50% di opere di rinaturalizzazione

Per ogni tipologia di opere riportare i dati di sintesi di costi e percentuali rispetto all'importo dell'intervento.

Ai sensi dell'allegato 2 paragrafo 7 al DM le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli prese a riferimento sono in generale quelle attinenti ai lavori di ingegneria naturalistica e, in particolare, al seguente elenco di lavorazioni primarie e secondarie, esemplificativo e non esaustivo:

LAVORAZIONI PRIMARIE

- *lavorazioni di de-impermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate;*

LAVORAZIONI SECONDARIE INTEGRATIVE (SUBORDINATE ALLE LAVORAZIONI PRIMARIE)

- *Lavorazioni di demolizione aggiuntivi: demolizione di piccoli manufatti edilizi, di piazzali, di strade presenti nell'area di intervento di rinaturalizzazione e relativo conferimento in discarica (sono escluse le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica sono ammesse solo se oggetto di cofinanziamento)*
- *discarica sono ammesse solo se oggetto di cofinanziamento);*
- *lavorazioni del terreno: riprofilatura, gradonatura, modellazione per drenaggio superficiale, ecc.;*
- *lavorazioni di integrazione del suolo: aggiunta di nuovo suolo proveniente dal riutilizzo di terre da scavo, miscelazione meccanica dei suoli, ecc.; complessivamente il suolo finale dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm;*
- *lavorazioni di arricchimento del suolo: incremento del carbonio organico programmato, per favorire la fauna nel suolo, fertilizzazione periodica con concimi naturali, ecc.;*
- *piantumazioni di vegetazione arborea secondo le prescrizioni di riforestazione urbana locali o regionali e comunque con essenze autoctone del territorio;*
- *piantumazione di vegetazione arbustiva di arredo e di delimitazione e comunque con essenze autoctone del territorio;*
- *impianto irriguo in sub-irrigazione;*

- *sistemi di recupero delle acque meteoriche: laghetti, cisterne, serbatoi, ecc., e relative opere accessorie (sistemi di pompaggio, ecc.);*
- *formazione di settori di coltivazione ortaggi: orti pubblici, orti laboratorio, orti botanici, coltivazioni sperimentali, ecc,;*
- *opere accessorie per l'arredo e per la sicurezza dell'area a verde, nel limite del 10% dell'importo dei lavori (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.);*
- *azioni non strutturali di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi (attività ricreative ed educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc.).*

COMPATIBILITÀ CON GLI EFFETTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Illustrare gli effetti indotti dall'opera nel contesto fisico-ambientale di riferimento, descrivendo in che modo le opere previste nel progetto incidano sulla mitigazione o riduzione della pericolosità o del rischio idraulico e geomorfologico.

Allegare estratti di mappa che evidenzino l'ubicazione dell'intervento rispetto alle perimetrazioni PGRA e PAI.

Considerato che, come già sopra riportato, in linea generale la tipologia di interventi è sempre compatibile con le finalità e con gli obiettivi del PAI e del PGRA, il punteggio da assegnare (massimo 3 punti) sarà maggiore nelle aree in cui è maggiore la pericolosità, a meno di situazioni ed interventi particolari che devono essere adeguatamente descritti e motivati nel presente capitolo.
In linea generale e in assenza di tali descrizioni e motivazioni particolari, pertanto, il punteggio verrà differenziato in base all'ubicazione dell'intervento rispetto agli scenari del PGRA:

- interventi ricadenti in zone P1, bassa pericolosità, scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi: 1 punti;
- interventi ricadenti in zone P2, media pericolosità, alluvioni poco frequenti: 2 punti;
- interventi ricadenti in zone P3, pericolosità elevata, alluvioni frequenti: 3 punto.

Se l'intervento ricade in aree di dissesto da frana perimetrate nel PAI, il punteggio sarà valutato sulla base delle caratteristiche dello stesso intervento, dello stato di degrado dell'area e delle caratteristiche del dissesto presente.

Nel caso in cui l'intervento aumenti la fruibilità dell'area, tale fruibilità dovrà essere adeguatamente regolamentata nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale.

06. INDICAZIONI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

Descrivere le attività di manutenzione necessarie per il mantenimento dell'efficacia e della qualità delle opere e degli impianti a verde previsti. Gli oneri di tali manutenzioni sono a carico degli enti beneficiari del finanziamento, da prevedere nella progettazione esecutiva posta a bando di gara.

07. EVENTUALI AZIONI NON STRUTTURALI DI CARATTERE GESTIONALE DEL SITO DI INTERVENTO

Descrivere le eventuali azioni di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo: attività ricreative ed educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano.

08. CRONOPROGRAMMA TECNICO-FINANZIARIO

Inserire il cronoprogramma tecnico e finanziario previsto per la progettazione e realizzazione dell'opera.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ADBPO Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

09. ELENCO DEI COSTI DELLE OPERE, DELLE LAVORAZIONI E DELLE EVENTUALI OPERE ACCESSORIE

Inserire in allegato il computo metrico dell'intervento.

10. QUADRO ECONOMICO

Inserire il quadro economico dell'intervento

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 comma 7 del DM 02 del 02/01/2025, le risorse destinate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi.

11. TABELLA DI SINTESI

Per consentire una più rapida verifica dei contenuti occorre inserire tra gli elaborati la seguente tabella, compilata con le indicazioni degli elementi informativi di sintesi richiesti e le relative mappe di sintesi.

Componente di graduatoria	**Elementi informativi di sintesi da riportare**
Priorità della proposta	*Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale esistenza:* • di possibili cofinanziamenti dell'intervento, • di programmazioni di rinaturalizzazione di aree urbane, • di programmazioni di interventi di rigenerazione urbana
Compatibilità con le previsioni delle pianificazioni stralcio di bacino	*Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale compatibilità con le previsioni delle pianificazioni stralcio di bacino vigenti.*
Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione	*Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale compatibilità con le opere di rinaturalizzazione elencate a titolo di esempio nel paragrafo 7 del presente documento.*
Compatibilità con la mitigazione rischio idrogeologico	*Riportare informazioni sintetiche relative a eventuale compatibilità con azioni di mitigazione del rischio idrogeologico* *o interventi integrati previsti e i possibili contributi di mitigazione che l'intervento di rinaturalizzazione può apportare*
Significatività di ubicazione	*Riportare informazioni e allegare* mappe sintetiche relative alla ubicazione dell'intervento rispetto al perimetro urbano.*
Significatività di estensione	*Riportare informazioni e allegare* mappe sintetiche relative alla estensione dell'intervento in mq.*
Significatività delle azioni	*Riportare informazioni e allegare* mappe sintetiche relative:* • *alla superficie di de-impermeabilizzazione e inerbimento,* • alla superficie di copertura arborea prevista, • *alla eventuale modalità di recupero delle acque meteoriche.*

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ADBPO Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

PRECISAZIONI MASE

Le proposte di intervento dovranno riguardare "**Aree pubbliche**" che risultano **con "suolo consumato**" in modo "permanente" (associabile, per esempio, al suolo degradato) o in modo "reversibile" (associabile per esempio al suolo in via dei degrado). Per le finalità del Fondo relative all'inversione del consumo di suolo le proposte dovranno riguardare essenzialmente aree pubbliche impermeabilizzate da ri-naturalizzare attraverso la realizzazione di un'area verde inedificabile.

La documentazione a corredo della proposta di intervento dovrà essere quella indicata al paragrafo 6 dell'Allegato 2 al DM Ambiente 2/2025 con i contenuti informativi minimi richiesti. Gli elaborati dovranno avere la medesima numerazione e denominazione di quelli indicati nel DM, quindi n. 11 elaborati così definiti:

1. corografia e mappa di dettaglio del sito di intervento;
2. certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico *ante e post operam*;
3. stato di degrado del suolo e cause (con idonea documentazione fotografica sullo stato di consumo di suolo attuale);
4. modalità di intervento con definizione sommaria delle opere e lavorazioni previste;
5. obiettivi previsti con la realizzazione dell'intervento;
6. indicazioni di manutenzione e gestione dell'intervento;
7. eventuali azioni non strutturali di carattere gestionale del sito di intervento;
8. cronoprogramma tecnico-finanziario;
9. elenco dei costi delle opere, delle lavorazioni e delle eventuali opere accessorie;
10. quadro economico;
11. tabella compilata con gli elementi informativi di sintesi (Tabella 2).

La carenza di contenuti informativi minimi non può consentire l'istruttoria della proposta di intervento.

Si riporta di seguito un esempio di Tabella 2 compilata in modo sintetico.

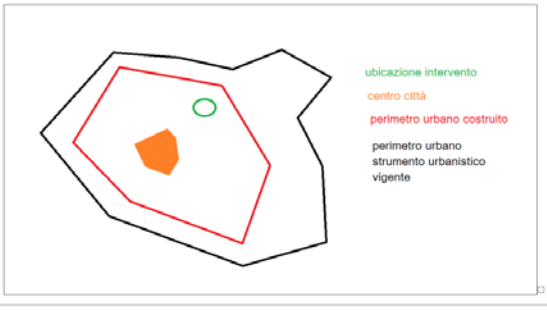
ESEMPIO DI TABELLA 2

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ADBPO Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Tabella 2 dell'Allegato 2 del DM ambiente 2/2025

ELEMENTI INFORMATIVI PROGETTUALI DI SINTESI

Tematica	Elementi informativi di sintesi del progetto di rinaturalizzazione di suoli degradati	Risposte sintetiche
Priorità della proposta	*Presenza di cofinanziamenti dell'intervento,*	*Esempio:* l'intervento sarà cofinanziato per 300 mila euro con fondi comunali per la riqualificazione urbana –DGC n.xx del xxxx
	Rientra in programmazioni vigenti di rinaturalizzazione di aree urbane,	*Esempio:* l'intervento rientra in una azione di rinaturalizzazione e di riqualificazione urbana ai sensi della Del. GC n. x del yyy
	Rientra in programmazioni di interventi di rigenerazione urbana.	*Esempio:* l'intervento non rientra in una programmazione di rigenerazione urbana.
Compatibilità con le previsioni delle pianificazioni stralcio di bacino	*Compatibilità dell'intervento con le previsioni delle pianificazioni stralcio di bacino vigenti.*	*Esempio:* L'intervento è compatibile con la pianificazione di bacino
Compatibilità con le opere di rinaturalizzazione	*Compatibilità delle opere dell'intervento con le opere di rinaturalizzazione elencate a titolo di esempio nel paragrafo 7 dell'Allegato 2.*	*Esempio:* Le opere previste nell'intervento sono compatibili per tipologia di cui all'Allegato 2 del DM2/2025 per un importo di circa il 75%.
Compatibilità con la mitigazione rischio idrogeologico	*Compatibilità con azioni di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati previsti e i possibili contributi di mitigazione che l'intervento di rinaturalizzazione può apportare.*	*Esempio:* L'intervento è compatibile con le azioni di mitigazione del rischio idraulico
Significatività di ubicazione	*Ubicazione dell'intervento rispetto al perimetro urbano.*	*Esempio:* L'intervento si localizza a circa 500m dal centro città e a 150m internamente al perimetro urbano, come rappresentato nella seguente mappa: 

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ADBPO Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Significatività di estensione	*Estensione dell'intervento in mq.*	*Esempio:* l'intervento ha una estensione complessiva di 4500mq come rappresentato nella seguente mappa: 
Significatività delle azioni	• *superficie di de-impermeabilizzazione e inerbimento,* • *superficie di copertura arborea,* • *modalità di recupero delle acque meteoriche.*	*Esempio:* La superfice totale di de-impermeabilizzazione e inerbimento è di 3900mq, all'interno della quale si localizza la superficie arborea di complessivi 2100mq. Il recupero delle acque meteoriche avverrà mediante il convogliamento in cisterna interrata di 300mc delle acque di scolo delle tettoie e delle piazzette dell'area a verde che avranno una superficie complessiva di 600mq.

Priorità graduatorie regionali e nazionale

Nei casi di pari punteggio tra due o più interventi, che avessero anche il medesimo punteggio di "significatività ambientale" MASE/ISPRA di cui al paragrafo 5 dell'Allegato 2 al DM 2/2025, assume priorità di finanziamento la richiesta acquisita per prima dalla Regione sulla base della data e numero di protocollo regionale in ingresso. Tale criterio consente di dare maggiore impulso alle proposte di intervento, più rapida attuazione degli interventi e conseguente più rapido utilizzo delle risorse economiche disponibili.

Procedura di proposta degli interventi

Le Regioni, essendo beneficiarie del finanziamento statale a valere sul Fondo per il contrasto al consumo di suolo, sono responsabili della procedura di proposta degli interventi e di eventuale integrazione documentale, che prevede il caricamento sulla piattaforma Rendis dei documenti previsti dal DM 2/2025. Tale procedura si perfeziona con la sottoscrizione con il MASE dell'Accordo di finanziamento degli interventi presenti in graduatoria regionale fino alla concorrenza delle risorse economiche ripartite con il DM 2/2025.

Regione Lombardia

Allegato n. 2 - Criteri specifici regionali per la priorità delle proposte di intervento

Criterio di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'Allegato 1 del DM Ambiente 2/2025:

a) Cofinanziamento dell'intervento.

Livello di priorità	Punti	Parametri di punteggio
nessuna	0	**≥ 0% e < 5%** percentuale del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per l'intervento.
minima	1	**≥ 5% e < 10%** percentuale del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per l'intervento.
moderata	2	**≥ 10% e < 20%** percentuale del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per l'intervento.
considerevole	3	**≥ 20% e < 40%** percentuale del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per l'intervento.
massima	4	**≥ 40%** percentuale del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per l'intervento.

Criterio di cui alla lettera b) del paragrafo 2 dell'Allegato 1 del DM Ambiente 2/2025:

b) Attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale.

Livello di priorità	Punti	Parametri di punteggio
nessuna	0	**Nessuno** dei requisiti dei punti successivi.
minima	1	Presenza di **almeno uno** dei "**Criteri alternativi sulla rinaturalizzazione**".
moderata	2	Presenza di **almeno due** dei "**Criteri alternativi sulla rinaturalizzazione**".
considerevole	3	L'intervento ricade all'interno dei Comuni che hanno **redatto il documento semplificato e/o lo studio di gestione del rischio idraulico comunale**, secondo i contenuti del R.R. 7/2017, **e** sussiste la presenza di **almeno uno** dei "**Criteri alternativi sulla rinaturalizzazione**".
massima	4	L'intervento ricade all'interno dei Comuni che hanno **redatto il documento semplificato e/o lo studio di gestione del rischio idraulico comunale**, secondo i contenuti del R.R. 7/2017, **e** che hanno nel proprio territorio la previsione di almeno **un'infrastruttura prioritaria di difesa del suolo da PTR e/o un'area di laminazione, su corso d'acqua**, realizzata o in fase di realizzazione **e** sussiste la presenza di **almeno uno** dei "**Criteri alternativi sulla rinaturalizzazione**".

Elenco dei "Criteri alternativi sulla rinaturalizzazione":

1. L'ambito/intervento rientra nelle previsioni del piano dei servizi del PGT del Comune in cui ricade.
2. L'intervento interconnette aree libere valorizzando il sistema verde e/o migliora la connettività ambientale del territorio.
3. L'intervento partecipa alla strutturazione/completamento della Rete Verde/Rete Ecologica.
4. L'intervento prevede un progetto di area verde secondo criteri naturalistici e multifunzionali (quali ad esempio, diversificazione degli ambienti, riduzione degli elementi artificiali, realizzazione di recinzioni "verdi", realizzazione di sistemi naturali di ritenzione delle acque, creazione di microhabitat per specie faunistiche).
5. L'intervento interessa un'area da rinaturalizzare in continuità con un elemento naturale (bosco, fiume, zona umida, fontanile, fosso, ecc.).
6. L'intervento interessa un'area da rinaturalizzare interna o entro un raggio di 500 m di un'area afferente al sistema delle aree protette lombarde di cui alla legge regionale 86/1983.

Criterio di cui alla lettera c) del paragrafo 2 dell'Allegato 1 del DM Ambiente 2/2025:

c) Attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.

Livello di priorità	Punti	Parametri di punteggio
nessuna	0	**Nessuno** dei requisiti dei punti successivi.
minima	1	Presenza di **uno** dei "**Criteri alternativi sulla rigenerazione urbana".**
moderata	2	Presenza di **due** dei "**Criteri alternativi sulla rigenerazione urbana".**
considerevole	3	L'intervento è ricompreso in **aree dismesse e/o abbandonate e/o degradate e/o a rischio di degrado o** si configura come **rigenerazione urbana o territoriale** ai sensi della **LR n. 18/2019*** **e** sussiste la presenza di **almeno uno** dei "**Criteri alternativi sulla rigenerazione urbana".**
massima	4	L'intervento è ricompreso in **aree dismesse e/o abbandonate e/o degradate e/o a rischio di degrado o** si configura come **rigenerazione urbana o territoriale** ai sensi della **LR n. 18/2019*** **e** sussiste la presenza di **almeno due** dei "**Criteri alternativi sulla rigenerazione urbana".**
**ad esempio: l'ambito e/o l'intervento è ricompreso in Areali di programmazione della rigenerazione territoriale del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14 e/o in Aree di rigenerazione di interesse di scala strategica dei PTCP/PTM adeguati ai sensi della l.r. 31/14 e/o è ricompreso in* Ambiti *della Rigenerazione del PGT (Art. 8, comma 2, lett. e-quinquies della l.r. 12/2005) o della Deliberazione di Consiglio Comunale (Art. 8bis della l.r. 12/2005).*		

Elenco dei "Criteri alternativi sulla rigenerazione urbana":

1. L'intervento interessa aree degradate/dismesse oggetto di progetti di bonifica idonee all'uso del sito come "verde pubblico", ai sensi dell'Allegato 5, parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/2006.
2. L'intervento prevede la demolizione di opere edilizie valutate come incongrue (ai sensi della delibera D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5832) che possono costituire elementi di degrado.
3. L'ambito e/o l'intervento è inserito in strumenti pianificatori/programmatori specificatamente dedicati alla riqualificazione/rigenerazione del verde nei tessuti urbani promossi dall'ente comunale.
4. L'intervento è ricompreso in aree del nucleo di antica formazione del PGT (art. 10 l.r. 12/2005).
5. L'intervento è stato presentato per l'ottenimento di altri finanziamenti pubblici non assegnati o è in sinergia con interventi già finanziati in tema di rigenerazione urbana.
6. L'intervento è individuato in piani/programmi comunali e/o sovracomunali e prevede la valorizzazione dei territori adiacenti ai principali corsi d'acqua (naturali ma anche artificiali quali canali di bonifica) con finalità sociale e/o ricreativa e/o fruitiva.
7. L'intervento ricade in uno dei Comuni di cui ai Contratti di fiume e/o inserito in altri atti di programmazione negoziata di interesse regionale (l.r. 19/19).
8. L'intervento interessa l'ambito territoriale di uno dei comuni di cui ai 3 contratti di fiume, promossi da Regione Lombardia (Olona-Bozzente-Lura- Lambro Meridionale; Lambro settentrionale; Seveso), caratterizzati da una notevole urbanizzazione.
9. L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici.

Regione Lombardia

Allegato n. 3 - Scheda di approvazione dei criteri del Bando regionale "Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado" in attuazione al DM Ambiente 2/2025

Titolo D.G.R.	Fondo per il contrasto del consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Approvazione dei criteri per la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, in attuazione al DM Ambiente 2 gennaio 2025, n. 2 (di concerto con l'Assessore Maione e l'Assessore Sertori).
Finalità	Programmare, finanziare e monitorare gli interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado presenti sul territorio regionale, attraverso l'ampliamento degli spazi verdi ad uso pubblico, in ambito urbano e periurbano, con l'obiettivo di favorire la riattivazione dei servizi ecosistemici compromessi da fenomeni quali l'impermeabilizzazione, la copertura con materiali artificiali, la compattazione, la salinizzazione, la contaminazione, la riduzione della fertilità o la desertificazione dei suoli. L'obiettivo è contrastare il consumo di suolo attraverso interventi volti a invertire il processo di urbanizzazione che causa l'impermeabilizzazione e il degrado dei suoli, mediante il ripristino delle aree compromesse in aree verdi fruibili e ad uso pubblico, migliorando la qualità dell'ambiente e sensibilizzando la popolazione sull'importanza della tutela del suolo, promuovendo una maggiore consapevolezza riguardo ai benefici ecologici e sociali derivanti dalla sua conservazione.
Obiettivi Strategici PRSS XII Lgs.	Rispetto al Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 20 giugno 2023, le finalità del "*Fondo per il contrasto del consumo di suolo*" rientrano fra quelle del Pilastro 5 "*Lombardia Green*", Ambito 5.3 "*Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini*", Obiettivo Strategico "*5.3.3 Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali*".
Soggetti Beneficiari	Possono presentare domanda di adesione al bando, per la raccolta delle proposte di intervento, gli enti locali della Regione Lombardia, quali Comuni, Città Metropolitana di Milano, Unioni di Comuni, Province e Comunità Montane. Gli enti locali proponenti devono essere proprietari delle aree pubbliche oggetto degli interventi e/o prevederne l'espropriazione per pubblica utilità (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) nell'ambito dell'intervento proposto e nei limiti di spesa come meglio specificata nella sezione "Spese ammissibili".
Dotazione finanziaria	Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 2 del 2 gennaio 2025, Allegato 1, sono stati definiti i criteri per il riparto del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo", assegnando a Regione Lombardia una dotazione finanziaria complessiva, per la programmazione 2023-2027, pari a € 18.536.470,00, da introitare secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 1, comma 6, del suddetto decreto, e che trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 017141 "Contributi statali in capitale per interventi di contrasto al consumo del suolo - Amministrazioni locali" del bilancio regionale, della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" e del programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4377 del 20 maggio 2025. Le risorse non disciplinate negli accordi fra Regioni e MASE, per espressa rinuncia della Regione beneficiaria, ovvero per l'assenza di interventi in graduatoria, sono ripartite, secondo le annualità di finanziamento, tra le amministrazioni restanti secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1, dell'articolo 1 del DM Ambiente 2/2025 rideterminati non considerando l'amministrazione interessata (art. 1, c. 8 del DM Ambiente 2/2025).

	Le disponibilità derivanti dalla revoca del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del DM Ambiente 2/2025, ovvero dalle economie eventualmente conseguite al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalle Regioni a favore di altri interventi individuati secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria della medesima Regione, previa conferma della permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'intervento (arti. 4, c. 5 del DM Ambiente 2/2025).
Fonte di finanziamento	Il programma di interventi è finanziato a valere sulle risorse del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" istituito dall'articolo 1, comma 695 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022), allocate sul pertinente paragrafo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale presenta una dotazione di 10 milioni di euro, iscritte in conto residui per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (art. 2, c. 1 del DM Ambiente 2/2025). Il soggetto attuatore dell'intervento deve individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023, secondo il riparto regionale, non siano sufficienti, al fine di garantire la realizzazione completa dell'intervento ammesso a finanziamento, ovvero la realizzazione di un lotto completo, pena la revoca del finanziamento (art. 2, c. 2 del DM Ambiente 2/2025).
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Il finanziamento è concesso a fondo perduto in conto capitale per spese di investimento, fino a un massimo del 100% delle spese ammissibili per ciascuna proposta di intervento ammessa a finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria, a favore degli enti proponenti individuati nella sezione "Soggetti beneficiari". La spesa ammissibile è determinata secondo i criteri stabili nella sezione "Spese ammissibili". Non saranno ammesse a contributo, ovvero escluse dalla procedura valutativa, le singole domande che prevedono un importo, a valere sul contributo richiesto a finanziamento, inferiore a € 250.000,00 o superiore alla dotazione finanziaria complessiva assegnata a Regione Lombardia, pari a € 18.536.470,00. Gli enti locali proponenti hanno la possibilità di integrare il finanziamento richiesto con forme di cofinanziamento, utilizzando fondi propri o altre risorse disponibili, purché coerenti con le previsioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 695 e 696, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'assegnazione del contributo, per le proposte risultate ammissibili e finanziabili sulla base della graduatoria e nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, sarà subordinata all'impegno formale, mediante Deliberazione del Consiglio Comunale, da parte del/dei Comune/i territorialmente competente/i a introdurre il vincolo di "area verde inedificabile" sulle aree oggetto dell'intervento. Tale modifica dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici comunali, in conformità alla normativa urbanistica regionale vigente.
Regime di Aiuti di Stato	I finanziamenti concessi non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto trattasi di contributi finalizzati allo svolgimento di attività propria dell'ente locale, senza rilievo di attività economica, senza alterazione della concorrenza o incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato.
Interventi ammissibili	I progetti ammissibili sono quelli che prevedono interventi di effettiva rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado sul territorio lombardo, in ambito urbano o periurbano, su aree di proprietà pubblica, ovvero acquisite al demanio pubblico, che non presentino vincoli territoriali o urbanistici ostativi alla realizzazione dell'intervento. Non son ammissibili gli interventi che presentano una o più cause di esclusione come indicate nella sezione "Istruttoria e valutazione". Ogni proposta di intervento dovrà riferirsi ad un'area chiaramente delimitata e territorialmente continua, oppure a un insieme di aree tra loro disgiunte, purché

	prossime e tra loro connesse dal punto di vista funzionale (ad esempio, ubicate lungo lo stesso asse viario, corso d'acqua, ecc.). Saranno, inoltre, valutate positivamente anche le proposte progettuali che, nell'ambito di un'unica domanda, includano più spazi urbani oggetto di rinaturalizzazione situati in diverse aree della città, purché coerenti con l'obiettivo di incrementare il verde urbano quale misura di adattamento e mitigazione degli effetti dei fenomeni di caldo intenso, ovvero per la mitigazione del fenomeno '*isola di calore urbano*'. Qualora le aree oggetto dell'intervento, secondo la certificazione urbanistica ante operam, non presentino già l'uso di "*area verde ad uso pubblico*" e un vincolo di inedificabilità, tali condizioni dovranno risultare come prescrizione, ovvero come assunzione di impegno, negli atti di approvazione della proposta progettuale presentata e, qualora l'intervento sia finanziato, dovranno essere approvati gli ulteriori atti previsti alla sezione "Tipologia ed entità dell'agevolazione", ultimo paragrafo. Le aree oggetto delle proposte di intervento devono essere "suoli degradati" e/o "suoli in via di degrado", come definiti nell'Allegato 2, paragrafo 9 del DM Ambiente 2/2025. Le aree oggetto delle proposte di intervento devono essere in "ambito urbano o periurbano", per le definizioni di "perimetro urbano" e "ubicazione dell'intervento" si rimanda all'Allegato 2, paragrafo 9 del DM Ambiente 2/2025. Le proposte di intervento dovranno prevedere "lavorazioni primarie" ed eventuali "lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie)" come definite nell'Allegato 2, paragrafo 9 del DM Ambiente 2/2025. A seguire l'elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle lavorazioni: Lavorazioni primarie: • "lavorazioni di de-impermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate"; Lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie): • "lavorazioni di demolizione aggiuntivi: demolizione di piccoli manufatti edilizi, di piazzali, di strade presenti nell'area di intervento di rinaturalizzazione e relativo conferimento in discarica (sono escluse le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica sono ammesse solo se oggetto di cofinanziamento)"; • "lavorazioni del terreno: riprofilatura, gradonatura, modellazione per drenaggio superficiale, ecc."; • "lavorazioni di integrazione del suolo: aggiunta di nuovo suolo proveniente dal riutilizzo di terre da scavo, miscelazione meccanica dei suoli, ecc.; complessivamente il suolo finale dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm"; • "lavorazioni di arricchimento del suolo: incremento del carbonio organico programmato, per favorire la fauna nel suolo, fertilizzazione periodica con concimi naturali, ecc."; • "piantumazioni di vegetazione arborea secondo le prescrizioni di riforestazione urbana locali o regionali e comunque con essenze autoctone del territorio"; • "piantumazione di vegetazione arbustiva di arredo e di delimitazione e comunque con essenze autoctone del territorio"; • "impianto irriguo in sub-irrigazione"; • "sistemi di recupero delle acque meteoriche: laghetti, cisterne, serbatoi, ecc., e relative opere accessorie (sistemi di pompaggio, ecc.)"; • "formazione di settori di coltivazione ortaggi: orti pubblici, orti laboratorio, orti botanici, coltivazioni sperimentali, ecc."; • "opere accessorie per l'arredo e per la sicurezza dell'area a verde (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.)";

	• "azioni non strutturali di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi (attività ricreative e educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc.)". Tra le proposte di intervento ammesse e finanziabili, non potranno essere finanziate quelle che: • alla data di accettazione del contributo e di sottoscrizione delle disposizioni tecnico-amministrative da parte dell'Ente beneficiario (successiva alla comunicazione regionale di intervento ammissibile e finanziabile), abbiano già avviato le procedure di affidamento dei lavori; • risultino, al netto dell'eventuale cofinanziamento, già integralmente coperte da altre risorse pubbliche e/o private per le medesime spese ammissibili (finanziamenti in sovrapposizione). **Tempistiche** I progetti ammessi a finanziamento dovranno pubblicare il bando di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento proposto entro dodici mesi dalla data di programmazione degli interventi, come stabilito dall'accordo previsto all'articolo 1, comma 3, del DM Ambiente 2/2025. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la revoca del finanziamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto. Il termine per la realizzazione degli interventi, comprensivo dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, è fissato al 31 agosto 2027. La documentazione di rendicontazione finale dovrà invece essere trasmessa entro il 31 ottobre 2027. Eventuali proroghe di tali termini possono essere concesse solo se richieste almeno 30 giorni prima della scadenza prevista. Le richieste dovranno essere adeguatamente motivate, corredate da un cronoprogramma aggiornato e trasmesse formalmente al Dirigente protempore della Struttura responsabile del bando, tramite l'apposita procedura che sarà resa disponibile nel modulo dedicato al bando sulla piattaforma Bandi e Servizi.
Spese ammissibili	**Spese ammissibili in sede di verifica di ammissibilità formale delle domande** Ai fini della verifica di ammissibilità formale delle domande di finanziamento, saranno considerate ammissibili le spese relative ai lavori e alle forniture, qualora pertinenti alla realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli, comprese le relative spese tecniche e amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi e solo se: • sostenute per lo svolgimento di lavori/attività afferenti alle aree dei suoli degradati o in via di degrado, ubicate in ambito urbano o periurbano, di proprietà pubblica dell'ente locale proponente o per le quali si prevede l'espropriazione per pubblica utilità (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), come meglio specificato nelle sezioni precedenti; • riconducibili alle "lavorazioni primarie" e, ove previste, alle "lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie)", come illustrate – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nella sezione "Interventi ammissibili". Le seguenti voci di costo sono ammissibili, a valere del finanziamento richiesto, entro i limiti di seguito indicati: • "*acquisizione delle aree*" (espropriazione per pubblica utilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327): fino al 10% dell'importo del contributo richiesto; • "*lavorazioni di demolizione aggiuntivi*" (come definite nella sezione "Interventi ammissibili"): fino al 10% dell'importo dei lavori richiesto a finanziamento. I costi relativi alla demolizione e al conferimento in discarica di pavimentazioni di strade, piazze, parcheggi, piazzali e aree simili, oggetto di rinaturazione, sono esclusi dal limite sopra indicato; • "*opere accessorie*" (come definite nella sezione "Interventi ammissibili"): fino al 10% dell'importo dei lavori richiesto a finanziamento; eventuali costi eccedenti dovranno o potranno essere coperti attraverso forme di cofinanziamento, così come i costi per le demolizioni di manufatti edilizi di medio-

	grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica, in quanto spese non ammissibili a valere del contributo richiesto. L'IVA, se dovuta e qualora non detraibile per l'Ente, sarà considerata come costo ammissibile. **Spese ammissibili durante la fase di progettazione e in occasione di eventuali varianti in corso d'opera** Per le domande ammesse e finanziate, la spesa ritenuta ammissibile dovrà risultare conforme ai criteri di ammissibilità indicati nel paragrafo soprastante; in caso contrario, la relativa quota di spesa non sarà riconosciuta a valere del finanziamento in sede di liquidazione. In fase di progettazione, così come in occasione di eventuali varianti in corso d'opera, il limite massimo di spesa ammissibile per ciascun intervento resta pari all'importo del contributo approvato. Le eventuali economie restano prioritariamente nella disponibilità dei soggetti attuatori fino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, nonché per permettere la realizzazione degli stessi (articolo 4, comma 4 del DM Ambiente 2/2025). **Spese ammissibili in sede di liquidazione del finanziamento** Per le domande ammesse e finanziate, la spesa ritenuta ammissibile ai fini della liquidazione dovrà risultare conforme ai criteri indicati nei paragrafi soprastanti e dovrà inoltre: • essere chiaramente imputata all'ente beneficiario e sostenuta dallo stesso; • essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrue con lo stesso; • rispettare il divieto di finanziamenti in sovrapposizione; • risultare effettivamente sostenuta e comprovata da giustificativi di spesa, documenti di pagamento e relativi atti quietanzati, recanti una data anteriore o coincidente con il termine previsto per la trasmissione della documentazione di rendicontazione finale (31 ottobre 2027), salvo eventuali proroghe debitamente concesse. Il CUP e il CIG, ove previsto, dovranno essere indicati in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni. In fase di liquidazione, la spesa ammissibile per ciascun intervento sarà riconosciuta nei limiti delle quote previste nella sezione "Modalità di erogazione dell'agevolazione" e comunque entro l'importo del contributo approvato.
Tipologia della procedura	È prevista l'approvazione e la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, in conformità con la procedura definita dall'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025 e in coerenza con i contenuti progettuali minimi e i criteri specifici dell'ADBPO, per l'istruttoria tecnica di competenza, come previsti nell'Allegato n.1 della presente DGR. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria determinata attraverso la sommatoria dei punti assegnati durante la fase di proposta (12 punti massimi, dalla Regione Lombardia - D.G. Territorio e Sistemi Verdi), la fase di istruttoria (9 punti massimi, dall'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po – ADBPO, d'intesa con Regione) e la fase di valutazione (9 punti massimi, dalla D.G. competente in materia di suolo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto scientifico di ISPRA e tecnico e operativo delle Autorità di bacino distrettuali delle Regioni).
Istruttoria e valutazione	**Fase 1 – Regione: raccolta delle proposte di intervento, verifica di ammissibilità formale delle domande e valutazione della priorità regionale** **1.a Raccolta delle proposte di intervento** Regione avvia la raccolta delle proposte di intervento e conclude la propria fase di istruttoria entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del DM Ambiente 2/2025, tenuto conto di eventuali sospensioni dei termini.

Gli enti locali interessati potranno presentare una o più domande di adesione al bando, complete della documentazione e degli atti richiesti dalle disposizioni del bando stesso, entro 60 giorni dalla data di apertura del bando regionale "RINATURALIZZAZIONE SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO". La presentazione dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it), nel rispetto delle tempistiche ivi indicate. La mancata osservanza dei termini e delle modalità comporterà la non ammissibilità della domanda.

1.b Verifica di ammissibilità formale delle domande

Regione opera una prima selezione delle proposte pervenute, finalizzata a verificarne l'ammissibilità al finanziamento, escludendo, come previsto dall'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, le proposte che presentano una o più delle seguenti condizioni di inammissibilità:

- proposte che non risultano coerenti con le finalità del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" in argomento e con i contenuti del DM Ambiente 2/2025 nonché dei relativi allegati, ovvero che non producono un'effettiva rinaturalizzazione del suolo sull'area di intervento;
- proposte che riguardano interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo;
- proposte il cui fabbisogno economico, al netto di eventuali cofinanziamenti, non sia compatibile con le risorse economiche assegnate a Regione Lombardia dal Fondo medesimo (ossia richieste di finanziamento superiori a € 18.536.470,00);
- proposte che non contengono i contenuti minimi previsti dal bando regionale (coerentemente con quanto previsto dal paragrafo 6 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025 e dall'Allegato n.1 della presente DGR);
- proposte che non sono identificate con il CUP;
- proposte che prevedono risorse economiche per eventuali espropri superiori al 10%, al netto di cofinanziamenti.

La mancata osservanza dei termini e delle modalità previste dal bando per la presentazione delle domande - da effettuarsi esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi, utilizzando il modulo dedicato al bando 'RINATURALIZZAZIONE SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO' - comporterà l'esclusione della domanda per inammissibilità.

1.c Valutazione della priorità regionale

Per le proposte di intervento risultate ammissibili, Regione procede alla valutazione attribuendo un punteggio di priorità in relazione alle esigenze di realizzazione dell'intervento (12=alta, 8=media, 4=bassa, 0=nulla), secondo i criteri dettagliati nell'Allegato n. 2 della presente DGR. Il punteggio è determinato dalla compresenza delle seguenti condizioni:

a) cofinanziamento dell'intervento;
b) attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale;
c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.

Regione carica sul database ReNDiS-web di ISPRA, nell'apposita area "*Rinaturalizzazione suolo degradato*", le proposte di intervento ammissibili, complete degli elaborati progettuali e della relativa scheda di istruttoria. Per ogni intervento inserito, Regione comunica all'Autorità di bacino del Po (ADBPO) l'esito dell'istruttoria, riportando nella scheda eventuali osservazioni di sintesi e di priorità.

Fase 2 – ADBPO, d'intesa con Regione: istruttoria tecnica

L'istruttoria tecnica degli interventi viene effettuata dall'ADBPO, sulla base di criteri specifici stabiliti per il territorio di propria competenza, entro complessivi 90 giorni (comprensivi degli eventuali 45 giorni per le integrazioni documentali) da quando la

	documentazione tecnica viene caricata nell'area istruttoria di ReNDiS-web per ogni proposta di intervento ammissibile. L'ADBPO può richiedere alla Regione elaborati mancanti rispetto a quanto previsto nell'allegato 2 al DM Ambiente 2/2025. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, la mancata integrazione documentale sul database ReNDiS-web determina l'esito finale negativo dell'istruttoria tecnica e la proposta di intervento non entra in graduatoria di finanziamento. L'istruttoria tecnica riguarda i seguenti aspetti relativi alla: a) compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente; b) compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli riportate nel paragrafo 7 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento; c) compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico. A conclusione dell'istruttoria tecnica, l'ADBPO invia la Scheda di istruttoria con le relative osservazioni e punteggi di compatibilità (3=alta, 2=media, 1=bassa, 0 = nulla - come meglio specificati nell'Allegato n. 1 della presente DGR) al MASE e per conoscenza alla Regione, quale comunicazione di avvenuta conclusione dell'istruttoria tecnica. **Fase 3 – MASE con il supporto scientifico di ISPRA e tecnico-operativo dell'ADBPO e della Regione: valutazione della significatività ambientale** La valutazione della significatività ambientale dell'intervento viene effettuata entro 90 giorni dalla Direzione generale competente in materia di suolo del MASE, con il supporto scientifico di ISPRA e con il supporto tecnico e operativo dell'ADBPO e della Regione, da quando l'istruttoria tecnica viene caricata nell'area ReNDiS-web per le proposte di intervento con esito finale positivo. La valutazione della significatività ambientale dell'intervento riguarda i seguenti aspetti relativi alla: a) significatività di ubicazione dell'intervento nell'ambito urbano (ubicazione rispetto al perimetro urbano); b) significatività di estensione dell'intervento (superficie in mq dell'area di intervento); c) significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo in termini di compresenza di: 1. percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento); 2. . percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista); 3. recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde. Il MASE conclude l'istruttoria valutando la significatività ambientale dell'intervento. Nella scheda sono riportati l'esito finale, le osservazioni relative a ciascun aspetto di significatività sopra indicato e i punteggi di compatibilità assegnati (3 = alta, 2 = media, 1 = bassa, 0 = nulla), come previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025. Il MASE tramite ISPRA carica sulla piattaforma ReNDiS-web la scheda di istruttoria tecnica dell'ADBPO e la scheda di istruttoria sulla significatività ambientale MASE/ISPRA. Il MASE elabora le graduatorie regionali e nazionali degli interventi in base ai punteggi assegnati dalle Regioni, dalle Autorità distrettuali di bacino e dal MASE/ISPRA. L'insieme delle graduatorie delle singole Regioni costituisce la graduatoria nazionale. Nelle graduatorie, a parità di punteggio, assumono priorità gli interventi con maggiore punteggio di "valutazione della significatività ambientale" dell'intervento. Nei casi di pari punteggio tra due o più interventi, che avessero anche il medesimo punteggio di "significatività ambientale", assume priorità di finanziamento la richiesta

	acquisita per prima dalla Regione sulla base della data e numero di protocollo regionale in ingresso. Con uno o più accordi definiti tra Regione e MASE saranno programmati gli interventi secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse assegnate a Regione, tenuto conto delle disponibilità economiche per ogni annualità. Nell'ambito dei medesimi accordi sono disciplinate le modalità di riprogrammazione degli interventi sulla base degli intervenuti aggiornamenti delle graduatorie.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	L'erogazione delle risorse agli enti locali beneficiari avverrà secondo le modalità di seguito indicate ed è subordinata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, secondo quanto previsto per ciascuna quota dal bando regionale e come sarà altresì specificato nell'Accordo di Programma da sottoscrivere tra Regione Lombardia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché all'effettiva erogazione a Regione Lombardia, da parte del MASE, della corrispondente quota del finanziamento complessivo, come previsto dall'articolo 1, comma 6, del DM Ambiente 2/2025. In particolare: Prima quota: fino al 30% del contributo approvato sarà erogato, entro 60 giorni della data di accettazione del contributo e a seguito della sottoscrizione delle disposizioni tecnico – amministrative; Seconda quota: fino al 30% del contributo approvato sarà erogato al raggiungimento, per i pagamenti del singolo intervento, di almeno il 25% del finanziamento complessivo del singolo intervento; Terza quota: fino al 20% del contributo approvato sarà erogato al raggiungimento, per i pagamenti del singolo intervento, di almeno il 55% del finanziamento complessivo del singolo intervento; Quota a saldo: fino al 20% del contributo approvato sarà erogato al raggiungimento, per i pagamenti del singolo intervento, del 100% del finanziamento complessivo del singolo intervento. Le soglie di avanzamento dei pagamenti sopra indicate dovranno essere dimostrate anche attraverso i dati di monitoraggio di cui all'articolo 3 del DM Ambiente 2/2025.